



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n°175 CSAT 08 del 28 novembre 2017

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Davide Giovanni Pintus e Felice Blando e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 28 Novembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 19/A**

A.S.D. CITTA' DI CARINI (PA) – richiesta atti gara campionato Allievi Regionali fascia B, girone 01, A.C.D. Custonaci/A.S.D. Città di Carini del 04/11/2017.

La società A.S.D. Citta' Di Carini ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con mail del 09/11/2017 –ore 13,02-, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure. La predetta società non ha tuttavia fatto pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il proposto gravame e dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 62,00=

#### **Procedimento 27/A**

U.S.D. PISTUNINA (ME) Avverso squalifica calciatore sig. Keita Pa per 6 gare; Campionato Eccellenza (gir. B), Gara Giarre/Pistunina del 01/11/2017; C.U. n. 144 del 07/11/2017.

Con appello ritualmente proposto, la U.S.D. Pistunina impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendone una congrua riduzione, e sostenendo, in particolare, che il proprio calciatore avrebbe agito in stato d'ira, avendo subito degli insulti a carattere razzista, in conseguenza dei quali, nel tentativo di richiamare l'attenzione dell'arbitro, *“lo prendeva dalla manica della maglietta per farsi ascoltare”*.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che al 50° minuto del secondo tempo, veniva espulso il calciatore n. 2 della società appellante, sig. Keita Pa, poiché dapprima *“strattonava e spintonava un avversario”*, e successivamente, alla notifica dell'espulsione, tirava la divisa del direttore di gara, protestando per più di un minuto, in ciò trattenuto dai suoi compagni di squadra.

In relazione a tali condotte, pertanto, il Collegio rileva che, in base agli atti ufficiali di gara, non emerge alcun insulto a carattere razzista, stante che l'intera sequenza degli accadimenti, per come ricostruita dal direttore di gara, pare unicamente addebitabile al calciatore sanzionato, il quale ha dapprima compiuto un grave fallo di gioco, per poi contestare con veemenza l'operato dell'arbitro.

Paiono invece meritevoli di accoglimento le ulteriori circostanze attenuanti, dedotte in sede

di gravame, ossia la giovane età del calciatore e il verosimile nervosismo correlato alle condizioni di gara in cui il fatto è avvenuto (50° minuto del secondo tempo, in gara giocata in trasferta e conclusasi con la sconfitta per 4-0).

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'episodio si è verificato in unico contesto, ed esaurito senza il manifestarsi di ulteriori conseguenze, ritiene il Collegio di rideterminare la squalifica inflitta nella misura di quattro giornate di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Keita Pa in quattro giornate di gara.

Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

### **Procedimento 31/A**

A.S.D. I CALATINI CALCIO A5 (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0-6; avverso ammenda di € 250,00; avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Dario Occhipinti ed avverso squalifica per due gare calciatore sig. Andrea Spampinato; Campionato Serie C2 C5 Girone "D" Gara: I Calatini Calcio A5/Catania C5 del 11/11/2017; C.U. n.158 del 15/11/2017

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato in data 17/11/2017 la Società I Calatini Calcio A5 impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi e per quello che qui interessa,: a) che le è stata assegnata gara perduta quando mancava un solo minuto al termine dell'incontro ed era in vantaggio con il risultato di 4-2; b) che la reclamante è stata vittima della caccia all'uomo scatenata in danno del proprio portiere che è stato picchiato a sangue e che ha subito lesioni come da certificazione medica che viene allegata; c) che la squalifica per due gare al proprio portiere sig. Andrea Spampinato (vittima dell'aggressione) è eccessiva e deve essere ridotta; d) così come appare eccessiva la squalifica per quattro gare inflitta al proprio calciatore sig. Dario Occhipinti il quale si è limitato semplicemente a protestare nei confronti del direttore di gara, *anche se in modo esagerato*, per un fallo subito da un proprio compagno di squadra il quale, peraltro, non gli ha mai messo le mani addosso.

Nessuno è comparso per la reclamante benché convocato regolarmente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., il capo dell'appello relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Andrea Spampinato.

Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il capo del gravame relativo all'ammenda di € 250,00 per mancanza assoluta di motivazione sul punto, ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell'art. 33 del C.G.S. in relazione al comma 2 dell'art. 36 del C.G.S. Nel merito letto, il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 13' del 2° t. è stato espulso il sig. Dario Occhipinti perché si alzava dalla panchina per protestare avverso una decisione del direttore di gara. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare il predetto giocatore si faceva incontro all'arbitro con fare minaccioso come a volerlo aggredire, tant'è che lo stesso veniva trattenuto dai propri compagni, e nel contempo gli profferiva frasi dall'evidente tenore offensivo. Tale comportamento offensivo veniva tenuto dal predetto calciatore per tutto il prosieguo della gara una volta che lo stesso aveva raggiunto la tribuna.

Al 32' del 2° t., inoltre, il direttore di gara riferisce che mentre il gioco era fermo e si stava accertando delle condizioni fisiche di un giocatore rimasto infortunato essendo scivolato durante un'azione di gioco, notava che il portiere della squadra locale, da individuarsi nella persona del sig. Andrea Spampinato, spintonava un giocatore avversario. A causa di

tale gesto si scatenava una rissa che vedeva coinvolti non solo i giocatori di entrambe le squadre ma anche una ventina di spettatori di entrambe le società che invadevano il campo di gioco. In particolare alcuni tifosi della società ospite aggredivano il sig. Spampinato causandogli gravi tumefazioni al volto.

Nonostante vari tentativi di riportare la calma, ciò non era possibile in quanto non si riusciva ad allontanare gli spettatori dal campo alcuni dei quali sostavano anche nel corridoio che immette negli spogliatoi.

E' a questo punto che l'arbitro ha deciso di sospendere la gara anche in considerazione del fatto che non vi era alcun servizio d'ordine.

Ciò posto il gravame, per quanto attiene al risultato gara, è infondato atteso che gli incidenti hanno avuto inizio a seguito del comportamento violento posto in essere dal sig. Andrea Spampinato in danno di un calciatore avversario, incidenti questi che hanno visto inizialmente coinvolti i calciatori di entrambe le squadre e successivamente anche le opposte tifoserie che hanno invaso non solo il terreno di gioco ma anche il corridoio che conduce agli spogliatoi. E ciò senza sottacere che era dovere della odierna reclamante, quale società ospitante, assicurare un adeguato servizio d'ordine tale da prevenire quanto poi successo e ciò ai sensi dell'art 62 comma 4 delle N.O.I.F., con la conseguenza che va condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara (anche se mancava un minuto al termine della stessa) e che detta sospensione vada addebitata, per quello che qui interessa, all'odierna reclamante.

Parimenti infondato risulta il capo di gravame a carico del calciatore sig. Dario Occhipinti in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione, attesi i plurimi e reiterati comportamenti minacciosi ed offensivi in danno del direttore di gara commessi dall'Occhipinti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 35/A**

A.S.D. ARCI GRAZIA (ME) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Francesco De Pasquale;

Campionato 3<sup>a</sup> Cat. Gara: Don Peppino Cutropia/Arci Grazia del 18/11/2017;

C.U. n.26 del 23/11/2017 Delegazione Provinciale di Messina.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato la Società Arci Grazia impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto riportato dall'arbitro in referto non corrisponde a ciò che effettivamente è accaduto ed in particolare sostiene che il sig. Francesco De Pasquale non avrebbe colpito con una testata il calciatore della A.S.D. Don Peppino Cutropia sig. Antonino D'Agnelli ma al contrario, intervenuto a protezione di un proprio compagno, subiva la testata da parte di quest'ultimo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 35' del 2° t. il sig. Francesco De Pasquale, n.14 della Soc. Arci Grazia, colpiva con una testata il calciatore avversario sig. Antonino D'Agnelli, reo di avere commesso un fallo in danno di un avversario, gesto questo che determinava una successiva rissa che vedeva coinvolti non solo vari tesserati di entrambe le società ma anche le rispettive tifoserie, incidenti questi che determinavano la sospensione definitiva della gara.

Conseguentemente il gravame in questione risulta del tutto infondato in quanto la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, è congrua e non suscettibile della

benché minima riduzione in relazione non solo al grave e gratuito gesto violento posto in essere dal sig. Francesco De Pasquale ma anche in relazione alle conseguenze che tale gesto ha causato e tali da determinare la sospensione definitiva della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.  
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 36/A**

A.S.D. G.S. DON PEPPINO CUTROPIA (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3; avverso inibizione fino al 31/12/2017 del sig. Trimboli Antonino ed avverso squalifica per due gare dei calciatori sig.ri Simone Catanzaro, Marco Perugini e Palombo Davide. Campionato 3<sup>a</sup> Cat. Gara: Don Peppino Cutropia/Arci Grazia del 18/11/2017. C.U. n.26 del 23/11/2017 Delegazione Provinciale di Messina

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato in data 27/11/2017 la Società Don Peppino Cutropia impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi e per quello che qui interessa,: a) che le è stata assegnata gara perduta per una rissa che non è mai avvenuta; b) che il proprio calciatore sig. Simone Catanzaro, indicato dall'arbitro tra quelli partecipanti alla rissa non poteva essere presente in quanto trovavasi in ospedale a seguito di un infortunio di gioco avvenuto al 17' del 2° t.; c) che parimenti infondata è la sanzione inflitta al sig. Antonino Trimboli perché lo stesso non era presente ai fatti in quanto aveva accompagnato al pronto soccorso il proprio portiere; d) che devono essere revocate le squalifiche a carico dei calciatori sig.ri Perugini Marco e Palombo Davide in quanto gli stessi nulla avrebbero commesso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., il capo dell'appello relativo alla squalifica a carico dei calciatori Simone Catanzaro, Marco Perugini e Davide Palombo.

Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il capo del gravame relativo al risultato gara ai sensi dell'art. 46 comma 5 del C.G.S., non risultando allegata al gravame la ricevuta attestante l'avvenuta notifica dei motivi di ricorso alla consorella.

Nel merito, letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che il sig. Trimboli Antonino, dirigente addetto all'arbitro, contravvenendo ai doveri impostigli dalle norme, anziché collaborare con il direttore di gara per riportare la calma incitava i propri tifosi, che nelle more avevano invaso lo spiazzo antistante gli spogliatoi, nel loro comportamento antisportivo.

La circostanza riferita dalla reclamante in ordine all'assenza del Trimboli e del Catanzaro al momento degli incidente risulta assolutamente sfornita di prova atteso che la certificazione medica allegata al gravame è del 23.11.2017 e quindi successiva agli eventi. Conseguentemente il capo di gravame in questione risulta infondato in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione a quanto posto in essere dal sig. Antonino Trimboli.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.  
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 28 NOVEMBRE 2017**

---

**IL SEGRETARIO**

Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**

Santino LO PRESTI